

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 10.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Colucci, Dell'Elce, Alberta De Simone, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 60)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 60).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Faccio presente che, dopo la deliberazione della Giunta, è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cola.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, questa richiesta di insindacabilità prende le mosse da un procedimento iniziato a carico del deputato Sgarbi, a seguito di una denuncia-querela del sindaco di Terrasini, Manlio Mele, per aver offeso — come recita il capo di imputazione — la dignità e l'onorabilità di quest'ultimo nel corso della trasmissione *Sgarbi quotidiani* del 12 marzo 1997.

Intendo ripetere testualmente quelle che, nel capo di imputazione, sono state ritenute le frasi offensive: «Terrasini, luogo bello e dimenticato, e dimenticato anche da noi dopo che ne avevamo parlato tanto, per quella tragedia che toccò la vita e anche gli effetti del maresciallo Lombardo» — «Rimangono la moglie e i figli, a Terrasini, dopo che, inspiegabilmente, ma per una ragione che è l'opposto di quello che si è voluto insinuare, cioè non per sentirsi asservito alla mafia e scoperto, ma perché sputtanato pubblicamente, umiliato ed offeso in una trasmissione televisiva dall'ex sindaco di Palermo Orlando, spalleggiato poi dal piccolo sindaco non so se ancora esistente e reggente o cacciato, di Terrasini, c'è stato un referendum, non ho capito poi perché, se non perché la mafia c'è e sappiamo da che parte sta, non si è stabilito di cacciare quel sindaco, il quale, in società con Leoluca Orlando, infamò il maresciallo Lombardo e disse: quello è amico della mafia e quello si uccise, quello si è ucciso è stato ucciso in diretta...».

È il caso anche di sottolineare che, sulla scorta di tali testuali affermazioni, il capo di imputazione si è anche estrinsecato, secondo quanto affermato dall'onorevole Sgarbi, in un'altra formulazione di collegamenti fra Manlio Mele e la mafia, nonché sull'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal Mele e la morte del maresciallo Lombardo.

La Giunta ha esaminato in modo assai approfondito la questione, svolgendo due ordini di valutazioni.

Ancorché la vicenda in questione riguardi un fatto limitato ad una realtà territoriale particolare — la Giunta per le

autorizzazioni a procedere, fra l'altro, ha esaminato in passato casi analoghi che hanno riguardato parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche (ad esempio, i deputati Paolone, Pezzoli, Di Fonzo, Rizzi) —, ciò non esclude la possibilità di pronunciarsi sull'insindacabilità.

Questo è, in ogni caso, un aspetto che considero secondario; l'aspetto più importante è, invece, che il suicidio del maresciallo Lombardo ha avuto un'amplessissima diffusione sui mezzi di mezzi d'informazione; se ne parlò anche con riferimento ad un particolare modo di gestire la giustizia nella lotta alla mafia, e tutto questo, secondo il collega Sgarbi, sarebbe stato il presupposto che avrebbe scatenato la reazione che ha condotto al suicidio il povero maresciallo Lombardo. Il fatto che il collega Sgarbi si sia intrattenuto su tematiche di carattere giudiziario che non potevano non investire la politica ha fatto ritenere alla Giunta per le autorizzazioni a procedere di pronunciarsi, a larga maggioranza, per l'insindacabilità.

In coda alla relazione abbiamo aggiunto una doverosa postilla, da cui si evince che il tribunale ha assolto l'onorevole Sgarbi per le frasi relative al maresciallo Lombardo, mentre lo ha condannato ad una pena pecuniaria per le frasi sui pretesi collegamenti tra Mele e la mafia. Questa doverosa precisazione ci induce a confermare ancor di più la nostra proposta di insindacabilità, la quale deve essere posta in relazione a quest'ultima parte delle frasi pronunciate — quella per la quale Sgarbi è stato condannato — e non anche alla prima parte, per la quale il tribunale lo ha assolto.

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti e agli insegnanti del liceo «Alessandro Torlonia» di Avezzano, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune del pubblico (*Applausi*).

È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, dalla relazione svolta dal collega Cola sono già emersi fatti sufficienti per

inquadrare il caso in questione. In particolare, il fatto che il collega Sgarbi sia stato già assolto dal tribunale sulla prima parte delle presunte affermazioni diffamatorie ci esime dallo svolgere, su tale parte della vicenda, un approfondimento, sebbene non avremmo difficoltà ad affermare che per quelle espressioni, pronunciate dal collega durante la trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*, sarebbe difficile intravedere una potenzialità lesiva che vada al di là della semplice espressione di un'opinione e di un diritto di critica.

In tutti i casi, siamo sollevati dallo svolgere delle valutazioni anche perché queste sono state già fatte dal tribunale e, comunque, sarebbero per noi da porre sulla stessa linea indicata dal relatore. Più specifica, invece, è la valutazione sull'esistenza, affermata dal collega Sgarbi nel corso della trasmissione citata, di un collegamento tra Manlio Mele, sindaco di Terrasini, e la mafia nonché di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal detto Mele e la morte del maresciallo Lombardo.

Sono due attribuzioni di fatti specifici, che esulano dall'espressione di un'opinione. Infatti, affermare, utilizzando un mezzo di comunicazione di massa quale la televisione, nel corso peraltro di una trasmissione particolarmente seguita quale quella condotta dal collega Sgarbi, che il sindaco di Terrasini ha un collegamento con la mafia e che sussiste un nesso di causalità tra le condotte dello stesso e la morte del maresciallo Lombardo, significa assumersi una precisa responsabilità.

Si tratta di una responsabilità che può essere assunta con coraggio, come sempre avviene quando si vuol far opera di critica e di denuncia, ma che non può essere coperta dall'irresponsabilità politica, poiché ciò sarebbe contraddittorio con le premesse e vistosamente contraddittorio con il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Tale norma protegge opportunamente la libertà di opinione, ma non la libertà di insultare né di attribuire fatti specifici, anche di carattere delittuoso, a chicchessia, contando sulla totale impunità.

Tale interpretazione sarebbe a nostro avviso contraria alla Costituzione e al senso della garanzia — che condividiamo profondamente — che la Costituzione medesima riconosce alla libertà di espressione nell'esercizio della funzione parlamentare. Non ci troviamo in tale circostanza, e debbo pertanto concludere, rispetto a questo capo d'imputazione, nel senso che sarà impossibile, da parte nostra, e mi auguro anche da parte degli altri colleghi, ritenere tali espressioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che è stata chiesta la votazione mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 10,35.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,35.

Si riprende la discussione sul Doc. IV-quater, n. 60.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 60)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, il documento in materia di insindacabilità in esame riguarda indubbiamente una questione complessa e credo che il pronunciamento dell'Assemblea debba tenere conto di un elemento attinente alla situazione in oggetto che merita attenzione.

Per molti versi, siamo di fronte ad attività concernenti le prerogative del parlamentare che noi dobbiamo salvaguardare, facendo in modo che egli riesca ad esercitare...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Bielli.

Colleghi, vi prego di fare un po' di silenzio.

VALTER BIELLI. ...fino in fondo la propria funzione anche in un clima politico esasperato, in cui possono essere pronunciate, a volte, espressioni che vanno oltre il lecito. Da questo punto di vista, quindi, credo sia indubbio che noi dobbiamo comunque privilegiare le prerogative parlamentari.

Detto questo, invito i colleghi a riflettere sul fatto che le prerogative parlamentari richiedono che vi sia un minimo collegamento con l'attività parlamentare che giustifichi l'iniziativa del Parlamento di discutere la questione in oggetto. Da tale punto di vista, il limite della discussione che stiamo svolgendo oggi è che il nesso con l'attività parlamentare non solo è debole, ma risulterebbe forzato; è per questa ragione che il mio voto non sarà a favore della insindacabilità, pur avendo, lo sottolineo, la consapevolezza che siamo di fronte ad un caso limite.

Aggiungo — lo dico al Presidente della Camera e a tutti i colleghi — che noi abbiamo cercato di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 68 della Costituzione che ci permettesse di affrontare questa discussione in una situazione più serena e tranquilla e avevamo già definito il nostro atteggiamento in base al regolamento: forse, non siamo riusciti a fare troppo bene quel lavoro che invece sarebbe stato utile. Proprio perché abbiamo fatto un lavoro sul regolamento e poiché

stiamo discutendo su una questione delicata, invito l'Assemblea a tenere conto, in particolare, delle argomentazioni espresse dal collega Mantini, che mi sembrano dettate soprattutto dal buon senso e che tendono a salvaguardare le prerogative parlamentari.

SERGIO COLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per fare una precisazione su un punto a seguito dell'intervento dell'onorevole Mantini, il quale mi pare abbia detto che l'espressione relativa all'esistenza «di collegamenti fra Mele Manlio e la mafia, nonché di un nesso di causalità tra le condotte poste in essere dal detto Mele e la morte del maresciallo Lombardo», pronunciata da Sgarbi nella trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* del 12 marzo 1997, sia testuale.

La precisazione che doverosamente mi accingo a fare — e che avevo già puntualizzato nella mia relazione — è che questo capo di imputazione non riporta testualmente quanto detto da Sgarbi, ma è una deduzione del pubblico ministero, il quale l'ha poi trasferita in un capo di imputazione, e non mi pare che si possa arrivare a questa conclusione dall'intervento di Sgarbi. Tenevo a precisarlo poiché mi sembra che l'intervento dell'onorevole Mantini sia stato condizionato proprio da questo equivoco.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 60)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 60, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	405
Votanti	391
Astenuti	14
Maggioranza	196
Hanno votato sì	218
Hanno votato no ..	173).

Prendo atto che l'onorevole Mereu non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Motta ha erroneamente espresso un voto favorevole.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 65)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Stefani.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Stefani nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con lettera in data 26 luglio 2002, indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, l'onorevole Stefano Stefani ha chiesto che la Camera si pronunciasse in ordine alla insindacabilità dei fatti a lui ascritti in un procedimento penale nel quale egli è imputato « del reato previsto e punito dall'articolo 594 del codice penale perché offendeva l'onore ed il decoro di Apolloni

Daniele, proferendo, mentre stava passando in via del Vicario, nella parte di collegamento tra Montecitorio e il Palazzo dei gruppi, allorché incrociava l'Apolloni, le seguenti testuali parole: « “ma guarda chi si vede! ... Apolloni... il pezzo di merda... il giudice mi ha detto che si può chiamarlo pezzo di merda” (...) In Roma, il 31 maggio 2000 ».

La Giunta per le autorizzazioni, acquisita la missiva dell'onorevole Stefani, datata 18 dicembre 2001, esaminato il caso nelle sedute del 28 gennaio, del 19 febbraio (in cui l'onorevole Stefani ha riferito sui fatti) e del 20 marzo 2003, ha accertato quanto segue.

L'espressione dell'onorevole Stefani deve essere inquadrata nell'ambito dell'aspra polemica che era scaturita dalle dimissioni dell'onorevole Apolloni dal gruppo parlamentare della Lega nord, per aderire al gruppo parlamentare dell'UDEUR. In particolare, il 17 dicembre 1999, nel corso di un comizio tenutosi in provincia di Vicenza, l'onorevole Stefani, iscritto al gruppo leghista, aveva rivolto all'onorevole Apolloni un'espressione del tutto identica a quella oggetto del presente esame da parte dell'Assemblea.

Credo sia doveroso anche sottolineare che il procedimento che ne era derivato era stato archiviato dal giudice delle indagini preliminari di Vicenza con ordinanza del 19 maggio 2000. Quel giudice aveva infatti aderito alla richiesta del pubblico ministero, il quale aveva ritenuto – cito testualmente – che « Le frasi pronunciate dall'indagato, seppur apparentemente offensive, non possono non essere valutate nell'ambito di un acceso dibattito politico, avente ad oggetto fatti e situazioni politiche che notoriamente determinano in seno ad un gruppo o partito un clima aspro e teso di conflitto, tale da innalzare la soglia di “tollerabilità” delle espressioni usate per esprimere le proprie opinioni, rientrando pertanto quelle espresse dall'indagato nell'ambito del cosiddetto diritto di critica politica e pertanto non costituendo le stesse reato ».

La Giunta ha dunque preso atto che le considerazioni sopra citate hanno portato

all'archiviazione di un procedimento penale relativo ad un fatto identico a quello di cui oggi l'Assemblea è chiamata a valutare l'insindacabilità.

Questa identità dell'oggetto ha permesso alla Giunta di ritenere che anche l'espressione che ho precedentemente citato possa essere fatta rientrare nell'insindacabile diritto di critica e di denuncia riconosciuto al parlamentare. La Giunta, inoltre, ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra l'affermazione dell'onorevole Stefani e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, essendo quell'espressione riconducibile ad una opinione politica collocata in un preciso momento sia del confronto politico svoltosi all'interno della Camera, sia della vita stessa dei gruppi parlamentari.

In base a queste considerazioni, la Giunta, accogliendo la proposta del relatore, ha deliberato a larga maggioranza di proporre all'Assemblea la non sindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti ascritti all'onorevole Stefani.

Signor Presidente, in conclusione, desidero ribadire, al fine di un ulteriore chiarimento...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Deodato. Onorevoli colleghi, mi sembra un po' esagerato... Vorrei pregarvi di portare un po' di rispetto sia per il collega, sia per l'Assemblea! Per favore, quindi, prendete posto ed ascoltate; se non volete ascoltare, accomodatevi fuori. Grazie.

Prego, onorevole Deodato.

GIOVANNI DEODATO, Relatore. Signor Presidente, la ringrazio molto per la sollecitazione che ha rivolto ai colleghi.

Come stavo dicendo, ai fini di un ulteriore chiarimento a beneficio dei colleghi, desidero ribadire che, proprio relativamente ad un identico fatto, il procedimento penale era stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, vorrei preannunciare un orientamento diverso rispetto a quello espresso dal relatore, pur considerando l'estrema « tenuità » del fatto. Il collega Deodato, infatti, ha già ricordato, in modo enfatico, preciso ed efficace, le espressioni di cui si discute, ma che non intendo ripetere. Si tratta di un battibecco, di un turpiloquio interno ad un rapporto tra ex colleghi di un medesimo gruppo; ma, per quanto tenue (e per quanto lo stesso fatto, in un diverso giudizio, non sia stato ritenuto tale da configurare il reato di cui all'articolo 594 del codice penale, riconducendo le espressioni in oggetto nell'ambito di un acceso clima politico), ci sembra che concedere la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a tutela della libertà di opinione del parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni a fronte di qualsiasi epiteto, ingiuria o parolaccia proferita nei confronti di un proprio collega — sia pure in un clima che, sotto altri profili, può essere ritenuto comprensibile — rappresenterebbe un grave abuso della garanzia costituzionale posta a tutela di una funzione che riteniamo assolutamente seria ed importante, vale a dire la libertà di opinione dei parlamentari, e non la libera capacità di insultare, con epiteti correnti, chicchessia.

Credo, dunque, che ci si trovi proprio dinanzi ad un caso di scuola, per cui, pur augurando al collega Stefani di essere assolto anche in questo procedimento (così come è già accaduto per un caso del tutto analogo), dovremmo responsabilmente negare la concessione dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, poiché ci troviamo non nella fattispecie della tutela di un'opinione, bensì di fronte ad un comune insulto, ad una comune ingiuria e ad una comune espressione offensiva nei confronti di un collega. Ciò non ha nulla a che fare con libertà di opinione del parlamentare.

Non possiamo neppure correre il rischio, per tutelare la prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione e ritenendo che in casi come questo la prote-

zione della Costituzione debba essere accordata al parlamentare, di pervenire a decisioni contrarie alla logica ed alla dignità, quale sarebbe quella di ritenere sempre e comunque insindacabile colui che pronunciasse comuni offese come « pezzo di ... » rivolgendosi ad un collega.

Senza stigmatizzare alcunché e, anzi, augurando al collega Stefani di essere assolto nel merito — cosa della quale siamo convinti, anche sulla base dei precedenti —, riteniamo che la Costituzione e la dignità del Parlamento non possano essere invocate a protezione di siffatte espressioni offensive.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

Onorevole Azzolini, le sarei grato se volesse prendere posto. Prego, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, premesso che auguro al collega Stefani di essere assolto (e credo che così sarà), non posso esimermi dal rilevare che all'esigenza di tutelare il parlamentare si affianca quella di tutelare il Parlamento.

Improntando il mio ragionamento ad un metodo che potrebbe apparire paradossale, invito i colleghi, in particolare quelli che più si sono occupati di queste problematiche, a riflettere su un dato. Parto da un'esperienza personale. Nella precedente legislatura, sono stato membro della Giunta per le autorizzazioni, all'epoca presieduta dall'attuale coordinatore di Alleanza nazionale, onorevole Ignazio La Russa, con il quale abbiamo avuto scontri e dispute veramente aspri. Insomma, c'era uno scontro politico forte tra membri del Parlamento.

Ebbene, se sulla base di quegli scontri politici, incontrando per strada Ignazio La Russa, od anche il Presidente della Camera o l'attuale Presidente di turno Fiori — siccome c'è stato lo scontro politico, ripeto —, pronunciassi, rivolgendomi a costoro, frasi come quella che ha proferito Stefani nei confronti del suo collega Apolloni, cioè dicessi loro che sono dei « pezzi di... », sussisterebbe il necessario nesso

funzionale tra il mio comportamento e la funzione parlamentare?

Qualora l'Assemblea si esprimesse per l'insindacabilità del collega Stefani, daremmo la possibilità ad un parlamentare di insultare un altro parlamentare in ogni luogo ed in ogni occasione lo incontrasse. A chi avesse da obiettare vorrei porre le seguenti domande: siamo al livello della libertà di critica? Dire ad uno che è un « pezzo di ... » significa esercitare la libertà di critica? Io credo che si tratti di ingiuria. Se così è, come io credo, noi parlamentari dobbiamo evitare di farci trascinare verso la comoda conclusione secondo la quale tali comportamenti rientrano nella funzione parlamentare: dovremmo evitarlo, se pensiamo che il Parlamento sia una cosa seria.

Ripeto: sono convinto che Stefani possa essere assolto (glielo auguro), ma il suo errore è stato quello di chiedere alla Camera di pronunciarsi per l'insindacabilità dei fatti ascrittigli. Rispetto a fatti di questo tipo non possiamo utilizzare l'istituzione Camera come uno strumento per garantire l'impunità anche a fronte di comuni offese. Qualora prendesse corpo un orientamento di questo tipo, ci sarebbe consentito di insultare in ogni luogo il nostro avversario politico: a quel punto, il Parlamento riceverebbe un *vulnus* che nessuno di noi, io credo, sarebbe disposto a tollerare. Grazie (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Bielli. Onorevole Gasperoni, vorrei pregarla di prendere posto. Grazie.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto —
Doc. IV-quater, n. 65)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carra. Ne ha facoltà.

ENZO CARRA. Signor Presidente, intervengo perché mi pare che questa fattispecie sia talmente unica da meritare un approfondimento ed una risposta.

Il relatore non mi ha convinto...

PRESIDENTE. Onorevole Adornato, le sarei grato se prendesse posto. Grazie.

ENZO CARRA. Il relatore ha riferito che quelle che in passato sarebbero state considerate frasi non riferibili (lui le ha riferite con grande taglio), precedentemente erano state giustificate da un giudice, tant'è che l'autore dell'offesa ha dichiarato: « Il giudice mi ha detto che si può chiamarlo in questo modo ». Ma non gli ha dato mica la licenza di fare ciò tutte le volte che lo incontra! Dall'onorevole Mantini e dagli altri colleghi che si stanno occupando della questione...

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la prego...

ENZO CARRA. ...vorrei sapere se la sentenza del giudice, che in relazione ad una vicenda analoga aveva aderito alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (quest'ultimo, con una doppia negazione che a lei non sarà sfuggita, aveva ritenuto che « Le frasi pronunciate dall'indagato, seppur apparentemente offensive, non possono non essere valutate nell'ambito di un acceso dibattito politico »), giustifichi l'assoluzione della stessa persona in questo caso.

Il giudice — lo ripeto — non ha concesso al soggetto in questione la licenza di offendere, con il medesimo epiteto, la stessa persona ogni volta che la incontra. Non so quale sia la logica di questi signori. Certamente, si può essere garantista, ma non fino al punto di farsi rilasciare dal giudice la licenza di offendere. Poiché non sono convinto, voterò a favore dell'incriminazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi permetto di svolgere qualche breve osservazione. Per la verità, non condivido l'impostazione della relazione che, indubbiamente, fa riferimento a fatti importanti che possono rappresentare il necessario supporto per la dichiarazione di insindacabilità. Tuttavia, è evidente che l'assoluzione del deputato Stefani da parte di un giudice non autorizza lo stesso a continuare ad usare quelle espressioni, altrimenti arriveremmo veramente all'assurdo.

A mio avviso, il discorso va impostato sotto tutt'altro profilo. Non dimentichiamoci che Daniele Apolloni aveva lasciato uno schieramento politico, legato ad una determinata aggregazione, per aderire ad altro schieramento politico contrapposto. Nell'ambito di una critica politica anche colorita, vorrei ribadire che l'articolo 68 è il presupposto per dichiarare l'insindacabilità in relazione a reati d'opinione. Se non si utilizzassero espressioni forti, quale quella usata in questo caso, che fa configurare l'ingiuria, o nell'altro caso, che fa configurare la diffamazione, non staremmo in questa sede a discutere di insindacabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Giuseppe Rossi...

SERGIO COLA. È l'errore che molti commettono, affermando che, se vi è il reato, lo stesso deve essere perseguito. Ma se vi è reato, il medesimo non è perseguito se è coperto da insindacabilità. Questa è la premessa che bisogna fare.

Ritengo che, nella fattispecie, rientriamo nell'ambito della denuncia politica che abbiamo normato attraverso la rivisitazione dell'articolo 68 con la legge n. 140. Se un politico non ha possibilità, ancorché nell'ambito di espressioni ingiuriose o diffamatorie, di criticare chi ha compiuto il salto da una parte politica all'altra, allora finisce ogni tipo di garanzia della libertà del parlamentare.

A mio avviso, occorre sviluppare un ulteriore ragionamento. Ritengo si giustifichi l'insindacabilità per questa ragione, non per quelle esposte nella relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Perrotta...

SERGIO COLA. Su sollecitazione del presidente della Giunta per le autorizzazioni (ne sono stato il coordinatore, unitamente agli onorevoli Kessler ed Erminia Mazzoni) abbiamo elaborato una proposta di modifica del regolamento, ora all'attenzione della Giunta per il regolamento. Tale proposta, è volta a stabilire che, ancorché sia stata dichiarata l'insindacabilità ma pur tuttavia il deputato abbia usato espressioni ingiuriose o diffamatorie, dopo la pronuncia di insindacabilità, sarà il Presidente della Camera, nell'esercizio dei suoi poteri, a sanzionare...

PRESIDENTE. Onorevole Licastro Scardino...

SERGIO COLA. ...disciplinariamente il deputato che si è comportato in maniera sconcia, incivile, ancorché — ripeto — sia stata deliberata, da parte della Camera, l'insindacabilità.

Allora, la sollecitazione che ritengo di poter fare a nome di tutta la Giunta è che l'onorevole Fiori, che presiede in questo momento l'Assemblea, si faccia portatore di questa nostra richiesta, cioè che la Giunta per il regolamento esamini il prima possibile la nostra proposta e la approvi. Se dovesse essere approvata, molto probabilmente diatribe del genere saranno completamente accantonate, perché, in caso di insindacabilità, sarà il Presidente della Camera a sanzionare disciplinarmente un determinato comportamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola. Il suo suggerimento verrà segnalato senz'altro all'Ufficio di Presidenza.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 65)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i

quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 65, concernono opinioni espresse dal deputato Stefani nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	421
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	265
<i>Hanno votato no</i>	..	156).

Prendo atto che gli onorevoli Garagnani e D'Alia non sono riusciti a votare e che gli onorevoli Arnoldi e Strano, che avrebbero voluto esprimere un voto a favore, hanno per errore votato contro.

(Discussione — Doc. IV-quater, n. 85)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, prima comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Umberto Bossi (Doc. IV-quater, n. 85).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Faccio presente che dopo la deliberazione della Giunta è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Umberto Bossi, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Como, sezione distaccata di Desio.

Il procedimento trae origine da dichiarazioni che sono state rese dall'onorevole Bossi nel corso di una intervista rilasciata a Giuseppe Baiocchi pubblicata sul quotidiano *la Padania* del 16 febbraio 2002. Per quelle affermazioni Vittorio Feltri citava in giudizio il deputato Bossi.

Rinviando per brevità alla relazione circa le altre dichiarazioni rese, per quanto risulta dall'atto di citazione l'onorevole Bossi, rispondendo alle domande del cronista, aveva tra l'altro affermato: « Quel giornale, *Libero*, lavora per la sinistra (...). Quel quotidiano svolge un ruolo funzionale ad un disegno politico (...). Se ha chiesto come giornale politico i finanziamenti per l'editoria, è davvero una vergogna. È uno scandalo che soldi pubblici vadano a finanziare forze strane che non sono rappresentate in Parlamento ». Queste sono le frasi più significative.

Feltri si duole anche di un medaglione apparso in precedenza sul medesimo quotidiano (*la Padania* del 3-4 febbraio 2002) dal seguente contenuto: « Bergamasco, ex-pci, ex-psi, ex-radical, ex-filoleghista, ex-dipietrista, ora non si sa, forse solo consiglieriano (...). Adesso guida *Libero*, giornale del Movimento monarchico italiano, che ha da poco trovato un editore non lontano da D'Alema ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 22 gennaio, nel corso della quale era stato rinviato al fine di acquisire documentazione rilevante, e nelle sedute del 16 e del 24 luglio 2003.

Nel corso di tale esame è emerso che le parole attribuite all'onorevole Bossi, per quel che qui rileva, sono legate da uno stretto nesso all'esercizio della sua attività di parlamentare. L'intervista per cui egli è citato, infatti, si inserisce in una polemica relativa a quella che egli riteneva una campagna di delegittimazione della sua

attività politico-parlamentare sui temi della collocazione politica della Lega Nord, sia nella vicenda della guerra nel Kosovo, sia nello sviluppo legislativo delle riforme istituzionali.

A queste congetture l'onorevole Bossi ha inteso reagire con le frasi che gli vengono oggi contestate.

Ad unanime avviso dei componenti intervenuti nel dibattito è apparso chiaramente che tutto ciò sia intimamente legato con il dibattito parlamentare svoltosi sia nella XIII legislatura sull'intervento armato nel Kosovo e nei confronti della Serbia, sia nel corso della XIV legislatura sui rapporti che intercorsero tra il Governo italiano e quello di Belgrado, i quali — come sappiamo — sono oggi oggetto dell'inchiesta parlamentare sull'affare Telekom-Serbia.

Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto —
Doc. IV-quater, n. 85)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, confermo l'orientamento favorevole all'insindacabilità, perché — come riferito dal relatore — già in sede di Giunta, con un giudizio unanime, abbiamo ritenuto di essere in presenza di un caso evidentemente segnato dalla critica politica derivante da un'accesa disputa tra il quotidiano guidato da Feltri, *Libero*, e la Lega nord, in relazione soprattutto ai rapporti tra quest'ultima e Milosevic durante il periodo della guerra nel Kosovo.

Si tratta di una critica espressa con le forme più accese, anche « iperboliche »; tuttavia, non siamo qui ad essere custodi di un bigottismo nelle forme espressive. Dunque, non c'è dubbio che si tratti di una critica politica, per nulla mirata ad insultare o denigrare con gli argomenti propri della diffamazione persone al di fuori di questo contesto.

Pertanto, condividiamo le conclusioni del relatore e ci esprimiamo in senso favorevole all'insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo anch'io per preannunciare il voto favorevole sulla proposta del relatore. Le espressioni in questione hanno sicuramente un contenuto politico. Le frasi che vengono imputate all'onorevole Bossi — peraltro in sede civile — sono critiche di carattere politico, sono argomentate ed aspre, certamente non fanno piacere a chi ne è oggetto e non necessariamente le condividiamo. Tuttavia, in questa sede, colleghi — non lo sottolineiamo mai abbastanza — con il nostro voto non dobbiamo dare o meno ragione al deputato che si trova ad essere imputato.

PRESIDENTE. Onorevole Titti De Simone, onorevole Deiana...

GIOVANNI KESSLER. Con il nostro voto non prendiamo posizione sul merito delle affermazioni contestate. La Costituzione e la legge ci indicano qual è il nostro ruolo in questa sede: stabilire se le affermazioni contestate abbiano un contenuto politico e se vi sia un nesso funzionale con l'attività parlamentare. Ebbene, nel caso di specie, *nulla quaestio*: le affermazioni dell'onorevole Bossi sono ragionamenti, sono argomenti politici, non importa se condivisibili o meno.

Peraltro, signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo mio intervento di adesione alla proposta del relatore, vorrei

sottolineare come le nostre posizioni — volte ad affermare, come in questo caso, l'insindacabilità — vengano enormemente indebolite, anche di fronte ai nostri elettori e all'opinione pubblica, da voti come quello precedente. Infatti, poco fa, la Camera ha dichiarato che dare del « pezzo di merda » ad un avversario politico è una dichiarazione di contenuto politico, così come sosteniamo sia un'argomentazione di carattere politico (questa volta, a mio avviso, correttamente) quella in questione.

Voti come quello che abbiamo appena espresso sviscerano la nostra funzione e indeboliscono anche la nostra posizione di parlamentari quando invece, correttamente e legittimamente, in un caso come quello di specie, dichiariamo la insindacabilità.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 85)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc.IV-quater, n. 85, concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	453
<i>Votanti</i>	452
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Hanno votato sì</i>	450
<i>Hanno votato no</i>	2).

Prendo atto che l'onorevole Alboni ha erroneamente espresso voto contrario; avrebbe invece voluto esprimere voto favorevole.

Prendo altresì atto che l'onorevole Filippo Maria Drago non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 86)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 86).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Faccio presente che dopo la deliberazione della Giunta è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda il deputato Sgarbi con riferimento ad un procedimento penale nei suoi confronti pendente presso il tribunale di Milano.

Il procedimento nasce da una querela dell'avvocato Giuseppe Lucibello, che all'epoca dei fatti era difensore del dottor Pacini Battaglia. Nel corso di una trasmissione televisiva di cui all'epoca era conduttore, l'onorevole Sgarbi, il 17 ottobre 1996, si riferiva all'avvocato Giuseppe Lucibello di Milano, « affermando, fra l'altro, che questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso in-

dagato per reati connessi, aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dottor di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di incontrare Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che ha detto Pacini Battaglia (...) ».

In sostanza, questa è l'affermazione (che ho riportato testualmente dal capo di imputazione) che l'onorevole Sgarbi fece nella trasmissione di cui era conduttore e che ora gli viene contestata in sede penale. Come si vede, si tratta di critiche anche pesanti nel merito rivolte all'avvocato Giuseppe Lucibello, critiche che la Giunta ha peraltro ritenuto non riferibili all'attività parlamentare del deputato Sgarbi.

Infatti, in nessun atto parlamentare, precedente o successivo ai fatti, è stato riscontrato che il deputato Sgarbi abbia mai adoperato espressioni di analogo contenuto o espresso critiche di qualsiasi tipo nei riguardi dell'avvocato Lucibello. Non è stato riscontrato, e nemmeno l'onorevole Sgarbi ci ha potuto aiutare in questo, alcun aggancio fra queste critiche che l'onorevole Sgarbi ha espresso quale conduttore della nota trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* e l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi medesimo.

Non solo: la Giunta ha anche ritenuto di non intravedere alcun contenuto politico nelle suddette affermazioni dell'onorevole Sgarbi. Ancora una volta, tengo a sottolineare che né la Giunta né la Camera dei deputati sono le sedi adatte a giudicare della giustezza nel merito di tali critiche. Siamo indifferenti e neutrali – a maggior ragione il relatore – anche sul merito delle pesanti critiche che l'onorevole Sgarbi ha riferito all'attività professionale dell'avvocato Lucibello. Non ci riguarda: non siamo un tribunale del popolo che deve decidere se un collega è colpevole o innocente.

Dobbiamo stare a quanto stabilito dall'articolo 68 della Costituzione e dal nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 che richiede, ai fini della declaratoria di insindacabilità, due requisiti precisi: il contenuto politico della dichiarazione ed il nesso funzionale della stessa con il mandato parlamentare. Nessuno dei suddetti

elementi è stato rilevato dalla Giunta che, a parità di voti, ha respinto la proposta del relatore di dichiarare l'insindacabilità per l'onorevole Sgarbi.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, deve concludere.

GIOVANNI KESSLER, Relatore per la maggioranza. Dunque, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non costituiscono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore di minoranza, l'onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore f.f. di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la vicenda in esame sia assolutamente chiara e, come relatore di minoranza, intendo invitare l'intera Assemblea ad un voto che riconduca le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Si tratta di dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva del 17 ottobre 1996 che si occupava di un fatto di cronaca politica e di un episodio di malcostume giudiziario. Mi riferisco ad uno di quegli episodi, cari colleghi, che determinarono l'ex pubblico ministero della procura di Milano ad abbandonare la toga ed a dimettersi dalla magistratura per bloccare un'inchiesta disciplinare del Consiglio superiore che verteva anche sul tema oggi in discussione. Il collega Kessler ha ritenuto che la forte denuncia, l'aspra critica e l'espressione di opinione assolutamente chiara dell'onorevole Vittorio Sgarbi non debba rientrare nelle guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione.

Ebbene, si tratta di un episodio che fa tornare alla mente un avvocato del foro di Milano, del quale non avevamo sentito parlare, né prima né dopo i processi di Tangentopoli nei quali il dottor Di Pietro era pubblico ministero: l'avvocato Lucibello, il quale fu additato da Sgarbi per

una notoria amicizia e per una notoria affinità con il pubblico ministero Di Pietro nonché per essere il difensore di un indagato eccellente della Tangentopoli milanese, Pacini Battaglia, sul quale si innestò quella clamorosa indagine del GICO della Guardia di finanza che, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, portò a conoscenza della pubblica opinione il fatto che Pacini Battaglia avesse detto che era stato « sbancato » dal pubblico ministero Di Pietro.

È proprio su questa circostanza — riguardo alla quale Pacini Battaglia intervenne per correggere la sua affermazione (che era stata intercettata), dicendo che non aveva detto che era stato « sbancato », bensì « sbiancato » (mentre successivamente disse che era stato « stancato », e via dicendo) — che Sgarbi espresse, nel corso di una trasmissione televisiva, una critica durissima sulla circostanza obiettiva che l'avvocato Lucibello, amico e sodale del pubblico ministero Di Pietro (il quale indagava su Pacini Battaglia), si trovò ad essere il terminale in una triangolazione che certo si esponeva ad una critica di costume e ad una critica politica particolarmente incisiva, e rispetto alla quale avremmo dovuto e potuto sapere cosa ne pensasse l'ex magistrato Di Pietro, se costui non si fosse dimesso per tempo, per evitare che l'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura approfondisse questo tema.

Pertanto, se quei fatti sono stati al centro del dibattito politico, se sono stati al centro dell'interesse della pubblica opinione e se sono stati al centro di una critica, anche aspra, venuta da più parti...

PRESIDENTE. Onorevole Preda! Onorevole Michele Ventura! Onorevole Maran!

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore f.f. di minoranza. Se, pertanto, di tale critica l'onorevole Sgarbi si è dimostrato interprete, in quella trasmissione televisiva, non c'è dubbio che le sue affermazioni — affermazioni che peraltro si potevano leggere, in quel tempo, su tutti i giornali e

non erano contestate, se non da chi aveva interesse a coprire...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, la invito a concludere.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore f.f. di minoranza*. Ebbene l'onorevole Sgarbi ha certamente espresso un'opinione che, ad avviso del relatore di minoranza, deve assolutamente rientrare nelle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto –
Doc. IV-quater, n. 86)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Ad ascoltare il relatore di minoranza si corre il rischio di farsi una pessima opinione della materia che stiamo trattando, perché in realtà si corre il rischio di essere fuorviati nel giudizio e di essere trascinati a discutere nel merito di una questione nella quale questo Parlamento non può assolutamente entrare. Sono tantissimi anni, immagino, che il relatore di minoranza si occupa di queste situazioni, dato che ha una clamorosa esperienza forense.

Egli sa perfettamente che in questa sede devono essere espresse esclusivamente valutazioni ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, giudicando se quanto affermato attenga all'ambito di una critica o di una denuncia politica e se sussista una connessione con la funzione parlamentare: il merito deve essere lasciato da parte. Se, infatti, dovessimo discutere nel merito della questione, potremmo ampiamente discettare se queste dichiarazioni integrino gli estremi della diffamazione o meno e, probabilmente, potremmo individuare anche elementi di contiguità.

Limitandoci alle valutazioni che in questa sede dovrebbero essere rese, vorrei sottolineare che le dichiarazioni espresse attengono maggiormente a motivi di impugnazione propri di un avvocato piuttosto che a valutazioni di carattere politico proprie di un parlamentare; esprimo tali considerazioni sia per la sede in cui sono state espresse (una rubrica televisiva che, con il Parlamento, non aveva alcuna contiguità, nemmeno per quanto riguarda la funzione) sia per il loro contenuto, poiché le dichiarazioni contestate attengono al comportamento deontologico di un avvocato nei suoi rapporti con un pubblico ministero, all'interno di un procedimento. Di qui l'impossibilità che determinate affermazioni possano essere ritenute vere.

Esclusa la connessione con la funzione parlamentare, si deve altresì escludere il contenuto di critica o di denuncia politica, perché, con riferimento a tale vicenda, di politico non vi è assolutamente nulla.

Credo che, al di là del contenuto (sul quale, ripeto, potremmo discutere e trovare elementi di affinità, anche intellettuale), considerati i limiti di questa Giunta e di questo Parlamento, non possiamo che rimettere la valutazione del merito della questione alla magistratura, come è suo specifico compito.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 86)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 86 non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	451
Votanti	439
Astenuti	12
Maggioranza	220
Hanno votato sì	193
Hanno votato no ..	246).

Prendo atto che gli onorevoli Fragalà e Cola avrebbero voluto esprimere voto contrario.

La Camera ha pertanto deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 86 concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 88)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 88).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Faccio presente che dopo la deliberazione della Giunta è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità è stata formulata dall'onorevole

Vittorio Sgarbi, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Brescia, il quale, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 140 del 2003 (come il Presidente ha preannunciato), ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ai fini di una deliberazione sotto il profilo della sindacabilità o meno delle dichiarazioni oggetto della denuncia.

Il capo di imputazione oggetto della questione è relativo al delitto previsto e punito dagli articoli 595 del codice penale, nonché 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché, nel corso della trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani*, andata in onda in data 1° aprile 1999 alle 13,30, l'onorevole Sgarbi avrebbe offeso la reputazione della dottoressa Boccassini Ilda, magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, affermando tra l'altro: «occorrerà querelare anche lei, io spero che *Il Giornale* la quereli perché ciò che dice la Boccassini è altrettanto insultante di quello che lei ritiene di aver letto come insultante su di sé, se il mio assistente di studio vede Sharifa con un bambino crede che siano mamma e figlio, la Boccassini invece ha pensato che Sharifa fosse una mercante di minori. Non so se avete capito: è un problema di alterazione dello sguardo. Sì, i magistrati hanno una percezione diversa dalla realtà.». Queste le dichiarazioni inserite nel capo di imputazione.

Per quanto concerne il caso specifico, nel corso della trasmissione *Sgarbi quotidiani*, il deputato Sgarbi esamina il caso di un procedimento penale in danno di una cittadina somala – la menzionata Sharifa – incriminata per sottrazione di minori. Questo procedimento si è poi risolto con un'assoluzione e, nel corso dello stesso procedimento, la cittadina somala detenuta cautelatamente si impiccò nella cella.

Evidentemente, in tale situazione, vi è una serie di profili che l'onorevole Sgarbi prende in considerazione durante la suddetta trasmissione, rimettendo in discussione il tema – a lui sicuramente molto caro – delle disfunzioni della magistratura

e, dunque, dell'impellente necessità di intervenire con una modifica del sistema vigente, attraverso una riforma complessiva del processo penale e un riordino della funzione della magistratura (cosa che, peraltro, stiamo realizzando).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 11,35*)

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. In questo caso, come in molti altri esaminati questa mattina e in altre sedute, emerge la consueta preoccupazione della Giunta per le autorizzazioni volta a comprendere l'esatto limite di quel diritto di critica e di denuncia politica che, adesso, abbiamo anche sancito in una legge approvata da questo Parlamento, la legge n. 140 del 2003.

Capisco le obiezioni che, rispetto a vicende analoghe — anche nella seduta di stamattina —, i colleghi hanno mosso con riferimento all'inclusione di simili vicende nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione. Indubbiamente, l'individuazione del nesso funzionale rispetto all'esercizio della funzione parlamentare non è cosa facile e, in proposito, la Giunta cerca di non andare oltre il limite funzionale — costituito appunto dall'esercizio dell'attività di critica — senza invadere la libertà di espressione e di esercizio dell'attività politica, che è connaturata all'esercizio della stessa funzione parlamentare.

Quindi, anche nel caso di specie, la pronuncia per l'insindacabilità è al limite dell'interpretazione della norma vigente, ma tiene conto di tale preoccupazione. Infatti, quando si affrontano anche al di fuori delle sedi istituzionali argomenti che hanno attinenza con il dibattito politico in corso, è difficile che si operi una netta divaricazione nella persona del parlamentare, che rimane tale sia all'interno sia all'esterno della sede istituzionale. Dunque, quando il parlamentare affronta un argomento, deve cercare di non incorrere nell'errore di andare oltre il diritto di critica.

Il caso in questione, ripeto, riguarda argomenti che l'onorevole Sgarbi ha affrontato molto di frequente nell'ambito parlamentare, presentando interrogazioni ed interpellanze e intervenendo per chiedere la modifica di norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario e di processo penale; pertanto, vi è uno stretto collegamento con la funzione parlamentare svolta.

Quella televisiva non è sicuramente una sede opportuna. Le espressioni, indubbiamente, ancora una volta, non sono comprensibili e giustificabili; però, in questa sede non siamo chiamati a giustificare la tipologia espressiva né a regolamentare le manifestazioni dei singoli parlamentari. Dobbiamo solo cercare di indagare se, anche in questo caso, le dichiarazioni espresse sono legate ad un tema che attiene all'esercizio della funzione parlamentare. A questo interrogativo, nella veste di relatore, ritengo di poter rispondere in maniera affermativa; ed è per questo motivo che ho chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di pronunciarsi per la insindacabilità, e la stessa richiesta ora formulo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto —
Doc. IV-quater, n. 88)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo, in questo caso, in una situazione limite molto diversa da quelle che abbiamo poc'anzi esaminato e che ci induce a fare una valutazione diversa rispetto a quelle precedentemente fatte. I due criteri di discriminazione, che sono stati introdotti dall'articolo 68 della Costituzione, come novellato dal Parlamento, e che attengono alla valuta-